



COMUNE DI SAN MINIATO

Provincia di Pisa

| |
|---|
| CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO ALLA FRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN MINIATO BASSO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INDUMENTI USATI E TAPPI IN PLASTICA NEL TERRITORIO COMUNALE. |
|---|

L’anno **duemilaquattordici** e questo di **ventidue (22)** del mese di **Gennaio** nella Residenza Municipale,

TRA

1) il Sig. **ALESSANDRO ANNUNZIATI**, nato a FIRENZE il 23.07.1966, nella sua qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Grandi Opere e Infrastrutture, il quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune di San Miniato (C.F.: 82000250504); incaricato giusto Decreto del Sindaco n.17 del 31/12/2010,

E

2) Sig. **ALESSANDRO MANCINI**, nato a SAN MINIATO il 05.06.1969, non in proprio ma nella sua veste di Governatore pro tempore della FRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN MINIATO BASSO o.n.l.u.s., con sede in San Miniato Basso piazza V. Cuoco n.9 (C.F.: 91000030501);

PREMESSO

- che il servizio di raccolta indumenti usati (vestiario, scarpe, borse, biancheria, tendaggi, etc.) viene svolto periodicamente sul territorio comunale a nome di associazioni pressoché sconosciute, ai cittadini, con ciò creando perplessità tra i cittadini rispetto al pieno utilizzo, a fini benefico/assistenziali, del ricavato di tali raccolte;
- che per la lettera c) comma 2 dell’art.198 D.Lgs 152/06 e smi spetta al comune stabilire le modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

- che il Comune di San Miniato si propone di attivare tutte le iniziative possibili allo scopo di favorire la raccolta differenziata, diminuendo così i quantitativi di rifiuti da conferire in discarica, con benefici riflessi sugli oneri relativi;
- che, il servizio di raccolta svolto ad oggi dalla Fraternita di Misericordia di San Miniato Basso in tutto il territorio comunale con buoni risultati e soddisfazione reciproca;
- che è intenzione delle parti far risultare da apposito atto formale le condizioni che regoleranno l'incarico specifico in oggetto, di comune accordo tra le stesse si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Le parti, come sopra costituite, ratificano e confermano la premessa come parte integrante ed essenziale della presente convenzione;

ART. 2

La Fraternita di Misericordia di San Miniato Basso si impegna a effettuare il servizio di raccolta indumenti usati (vestiario, scarpe, borse, biancheria, tendaggi, etc.) e tappi di plastica nell'intero territorio del Comune di San Miniato. Ad essa spetta il compito di provvedere e garantire l'avvio ad impianti di recupero autorizzati, il cui ricavato sarà usato dalla Misericordia per il perseguimento dei propri scopi statutari.

ART. 3

Il servizio di cui all'articolo precedente relativamente agli abiti usati porta a porta verrà effettuato con cadenza mensile ovvero:

- il PRIMO SABATO non festivo dei mesi di GENNAIO, MARZO, MAGGIO, LUGLIO, SETTEMBRE e NOVEMBRE nelle località di San Miniato, San Miniato Basso, Isola, Roffia, La Scala e Ponte a Elsa;
- il PRIMO SABATO non festivo dei mesi di FEBBRAIO, APRILE, GIUGNO, AGOSTO, OTTOBRE, DICEMBRE nelle località di Cigoli, La Catena, Ponte a Egola, Stibbio e San Donato;
- il PRIMO MERCOLEDI' non festivo dei mesi di GENNAIO, MARZO, MAGGIO, LUGLIO, SETTEMBRE e NOVEMBRE nelle frazioni di Balconevisi, La Serra, Corazzano, Bucciano e San Romano.
- Mentre per quanto riguarda i tappini di plastica la Misericordia assicurerà il ricevimento presso la propria sede di San Miniato Basso.

- Relativamente agli indumenti usati e ai tappini di plastica la Misericordia dovrà asservire una zona dedicata all'interno della proprietà della Misericordia stessa anche per il conferimento diretto da parte dei cittadini nonché un locale autorizzato dalla provincia per la Messa in Riserva.

ART. 4

Il Comune di San Miniato contribuirà a fornire per la raccolta porta a porta i sacchi necessari, appositamente predisposti e personalizzati, che la Misericordia medesima provvederà a distribuire a tutte le famiglie residenti nelle località interessate in argomento, unitamente al materiale di propaganda e di sensibilizzazione all'iniziativa, anch'esso fornito dal Comune. La raccolta inoltre prevedere un punto di ricezione presso la propria sede di San Miniato Basso aperto dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 20:00.

ART. 5

Il servizio effettuato dalla Fraternita di Misericordia di San Miniato Basso, con personale e mezzi propri, non comporta costi per il Comune di San Miniato, fatto eccezione per la contribuzione alle spese relative alla fornitura di sacchi quantificata in € 500,00 (cinquecento/00) all'anno e alla pubblicizzazione dell'iniziativa presso la cittadinanza.

ART. 6

Nessuna responsabilità incombe sul Comune di San Miniato per eventuali infortuni che potrebbero capitare al personale impiegato dalla Fraternita di Misericordia di San Miniato Basso nell'espletamento dei servizi di cui all'art.2 né, tantomeno, per eventuali danni ai mezzi utilizzati. A tal fine l'associazione incaricata dei servizi garantisce che il personale e i mezzi impiegati sono regolarmente assicurati e, quindi, in regola con le normative vigenti in materia.

ART. 7

La Misericordia ha, comunque, l'obbligo di rendicontazione semestrale dei quantitativi di indumenti usati e tappini raccolti avviati al recupero indicandone data, destinazione e ditta incaricata. Contestualmente dovrà far pervenire copia formulari di identificazione rifiuto (art.193 D.Lgs 152/06 e smi).

ART. 8

La presente convenzione decorre dalla data odierna e avrà durata biennale con tacito rinnovo.

ART. 9

La presente convenzione potrà essere disdetta dal Comune di San Miniato, prima della scadenza di cui all'art.8, per evidenti violazioni degli obblighi contrattuali da parte dell'incaricato del servizio. In tale ipotesi, l'amministrazione Comunale notificherà all'interessato con lettera raccomandata A.R., le inadempienze rilevate, unitamente alla disdetta, che avrà decadenza immediata.

ART. 10

La Fraternita di Misericordia di San Miniato Basso potrà recedere dalla presente convenzione dandone preavviso motivato al Comune di San Miniato, con lettera raccomandata A.R., almeno 60 giorni prima della data di effettiva cessazione del servizio.

ART. 11

Le spese di questo atto e sue consequenziali, presenti e future, sono a completo carico del Comune di San Miniato, nel cui interesse viene sviluppato.

Alla registrazione del presente atto si provvederà solo in caso d'uso e gli oneri da ciò derivanti saranno a carico del richiedente la registrazione.

Poiché la Misericordia di San Miniato Basso costituisce soggetto o.n.l.u.s. e la convenzione di cui trattasi è connessa allo svolgimento della propria attività, il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro (art.8 Legge 11/08/1992 n.226, art.27bis della tabella allegata al DPR 642/72, circolare 25/02/1992 n.3 del Ministero delle Finanze).

Letto, confermato, sottoscritto.

IL DIRIGENTE

Alessandro Annunziati

IL GOVERNATORE

Alessandro Mancini